

Regolamento d'esame per l'esame federale di professione di specialista dei trasporti pubblici

Modifica del 13 AGO 2014

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decreta:

I

Il regolamento d'esame del 21 marzo 2011 concernente l'esame federale di professione di specialista dei trasporti pubblici è modificato come segue:

Nella versione tedesca il titolo «Fachmann/Fachfrau öffentlicher Verkehr» è sostituito ovunque da quello di «Spezialist/Spezialistin öffentlicher Verkehr».

7.12 I/le titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a fregiarsi del seguente titolo protetto:

- Spezialist/Spezialistin öffentlicher Verkehr mit eidgenössischem Fachausweis
- Spécialiste en transports publics avec brevet fédéral
- Specialista dei trasporti pubblici con attestato professionale federale

Quale traduzione del titolo di lingua inglese è consigliata la formula: Public Transport Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training.

Il regolamento d'esame è integrato con le disposizioni transitorie seguenti:

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Titolo precedente

¹ RS 412.10

I/le titolari di un attestato professionale in base al diritto previgente possono utilizzare il nuovo titolo conformemente al numero 7.12. Non viene rilasciato un nuovo attestato.

9.2

La denominazione dell'unità amministrativa Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è stata modificata il 1° gennaio 2013 in Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

L'adeguamento si applica all'intero testo del regolamento d'esame approvato il 21 marzo 2011.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della SEFRI.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione da parte della SEFRI.

Berna, 26.6.14

Unione dei trasporti pubblici UTP



Ueli Stückelberger
Direttore UTP



Thomas Aebischer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è stata approvata.

Berna, il 13 AGO 2014

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di specialista dei trasporti pubblici

21 MAR 2011

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di valutare in via definitiva le competenze necessarie all'esercizio della professione di specialista dei trasporti pubblici.

1.2. Profilo professionale

Lo/la specialista dei trasporti pubblici lavora in aziende nazionali, regionali o locali di trasporto ferroviario, di autobus e della navigazione. Nella sua funzione di specialista si dedica principalmente al lavoro operativo in linea. Si occupa delle discipline classiche inerenti ai trasporti pubblici, quali pianificazione, direzione, produzione, gestione, marketing, vendita, gestione di eventi.

Lo/la specialista dei trasporti pubblici trova impiego principalmente in uffici o unità aziendali di pianificazione dell'offerta e dell'esercizio per il trasporto passeggeri e merci, uffici movimento di personale e veicoli, cabine di manovra, centrali di gestione e centrali operative, punti di vendita, servizi di marketing e di distribuzione dei titoli di trasporto.

Lo/la specialista dei trasporti pubblici

- si avvale di conoscenze specialistiche relative all'intero ambito dei trasporti pubblici;
- tiene conto delle connessioni, interazioni ed interdipendenze all'interno del sistema dei trasporti pubblici nello svolgimento delle sue mansioni;
- ha una buona resistenza fisica e psicologica e opera in modo sicuro e affidabile sotto pressione e in situazioni di stress;
- osserva direttive e regolamenti;
- comunica con sicurezza con gruppi di persone diversificati;
- informa sia l'impresa che i clienti in modo comprensibile;
- ha mansioni di gestione del personale sul piano gerarchico e/o specialistico;
- impiega risorse materiali e umane in modo economico.

Lo/la specialista dei trasporti pubblici ...

... nell'elaborazione dell'offerta

- è in grado di sfruttare le sue conoscenze del sistema dei trasporti pubblici in modo proattivo e in funzione della situazione nella fase di fornitura delle prestazioni;

- elabora con professionalità l'offerta del settore dei trasporti pubblici nell'ambito di una pianificazione annuale;
- si occupa della pianificazione dell'offerta dei trasporti pubblici redigendo gli orari;
- pianifica il materiale rotabile;
- elabora gli orari di servizio del personale;
- pianifica a lungo termine l'offerta del settore dei trasporti pubblici con un orizzonte temporale di 3 – 5 anni.

... nella produzione / gestione aziendale

- sorveglia e regola i processi aziendali all'interno delle divisioni assegnate;
- stabilisce le priorità operative e le misure da intraprendere nel settore dei trasporti pubblici in caso vi siano discrepanze rispetto alla situazione auspicata.

... nella gestione di eventi

- in caso di emergenze, si reca sul posto per acquisire un quadro generale della situazione;
- inoltra le informazioni importanti ai diversi organi;
- informa i clienti;
- avvia le misure necessarie volte a ripristinare il regolare esercizio;
- stende la cronaca degli eventi e inoltra un rapporto agli organi superiori.

... nel marketing

- applica i principi di base del marketing all'impresa di trasporti pubblici;
- identifica i diversi segmenti di clientela e le relative esigenze;
- introduce provvedimenti per la fornitura di prestazioni nei trasporti pubblici.

... nei servizi e nelle vendite

- si orienta in base ai bisogni dei clienti;
- contribuisce nel suo campo ad un'elevata soddisfazione dei clienti.

... nella direzione

- dirige team di piccole o medie dimensioni sulla base di direttive strategiche.

... nell'autoregolazione

- applica l'autoregolazione, in particolare la gestione delle situazioni di stress e la gestione dei conflitti;
- mette in atto tecniche di lavoro e decisionali;
- gestisce le situazioni di stress in modo lungimirante;
- ha una buona resistenza fisica e psicologica allo stress.

... nel process e project management

- gestisce processi e collabora a progetti nel proprio ambito di lavoro.

... nella gestione di complessi processi di vendita e marketing

- mette in atto in maniera mirata e professionale le direttive strategiche nel settore del marketing e delle vendite all'interno della propria unità organizzativa.

Una descrizione dettagliata delle competenze professionali si trova nell'identificazione dei moduli, nell'appendice 2 delle direttive concernenti il regolamento d'esame.

Lo/la specialista dei trasporti pubblici contribuisce con il proprio lavoro alla mobilità individuale dei singoli membri della società. Consente inoltre un trasporto rapido ed ecologico della merce in Svizzera e all'estero.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Unione dei trasporti pubblici (UTP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), che si compone di 10 – 13 membri ed è nominata per un periodo di 4 anni dalla presidenza dell'UTP.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- e) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- f) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- g) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- h) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento, determina la durata della validità dei certificati di fine modulo e provvede alla corretta attuazione delle direttive sullo svolgimento di esami modulari presso gli istituti di formazione continua;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria.

2.3 Notifica al pubblico / vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione GQ può concedere delle deroghe.

- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del settore prescelto per il lavoro progettuale.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi:
- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un certificato di maturità valido a livello federale o di un certificato equipollente;
 - b) dopo il conseguimento di un certificato conforme al punto 3.31 a), può attestare di aver maturato 3 anni di esperienza professionale, di cui 2 nel settore dei trasporti pubblici;
 - c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle corrispondenti dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro progettuale completo.

- 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:
- Modulo di base 1: Il sistema dei "trasporti pubblici"
 - Modulo di base 2: Elaborazione dell'offerta
 - Modulo di base 3: Produzione / gestione aziendale
 - Modulo di base 4: Gestione di eventi
 - Modulo di base 5: Marketing
 - Modulo di base 6: Servizi e vendite
 - Modulo di base 7: Direzione

- Modulo di base 8: Autoregolazione
- Modulo di base 9: Process e project management

È inoltre richiesto il certificato di superamento di uno dei seguenti moduli di specializzazione a scelta:

- Modulo di specializzazione 10: Pianificazione complessa delle risorse
- Modulo di specializzazione 11: Gestione di processi di vendita e marketing
- Modulo di specializzazione 12: Gestione di una divisione / di un team

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli delle competenze). Gli stessi sono riportati nelle direttive.

- 3.33 L'UFFT decide in merito all'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al/la candidato/a per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i mezzi d'impugnazione.

3.4 Spese

- 3.41 Il/la candidato/a versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione nel registro dei titolari di un attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei/delle candidati/e.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per validi motivi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i/le candidati/e ripetenti è fissata dalla commissione GQ di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei/delle candidati/e.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo
- in lingua tedesca, qualora lo richiedano 15 candidati/e,
 - in lingua francese, qualora lo richiedano 5 candidati/e,
 - in lingua italiana, qualora lo richiedano 2 candidati/e,
- i/le quali dovranno tutti soddisfare le condizioni di ammissione.
- 4.12 Il/la candidato/a è convocato/a almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il/la candidato/a è autorizzato/a ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.

4.13 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 4 settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I/le candidati/e possono ritirare la propria iscrizione al più tardi 8 settimane dall'inizio dell'esame finale.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati validi motivi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il/la candidato/a deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave le norme che disciplinano l'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il/la candidato/a ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non avrà preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che stabiliscono il punteggio di comune accordo.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale dell'esame, valutano le prestazioni e determinano il punteggio di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori/collaboratrici o colleghi/e del/la candidato/a. Almeno una/uno dei periti non deve essere docente nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori/collaboratrici o colleghi/e del/la candidato/a, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro progettuale		
• Lavoro progettuale	Scritto	8 sett. (preparato in precedenza)
• Colloquio con gli esperti sul lavoro progettuale	Orale	40 min.
2 Conoscenza del sistema e del proprio ruolo nei trasporti pubblici	Scritto	
• Studio di un caso		180 min.
• Posta in arrivo		30 min.
• Compito di concettualizzazione		90 min.
• Mini-case		60 min.
3 Presentazione e condotta operativa in situazioni autentiche	Orale	
• Presentazione del lavoro progettuale		20 min.
• Mini-case		30 min.
Totale		450 min.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. Tale suddivisione è stabilita dalla commissione GQ.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Valutazione

- 6.11 Le voci nell'ambito di una parte d'esame vengono valutate con punti.
- 6.12 La direzione d'esame somma i punti assegnati nelle singole voci e converte il punteggio in un voto riferito alla parte d'esame conformemente alle direttive CSFP e secondo la cifra 6.2.
- 6.13 Il voto complessivo dell'esame finale è dato dalla media dei voti riportati nelle singole parti d'esame. Esso è calcolato dalla direzione d'esame e arrotondato alla prima cifra decimale.

6.2 Valore dei voti

Le prestazioni sono valutate con voti da 6 a 1. Il 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti. Sono ammessi solo voti interi e mezzi voti.

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.31 L'esame finale si considera superato se il voto complessivo conseguito è almeno pari a 4,0 e nessuno dei voti riportati nelle tre parti d'esame è inferiore a 3,0.
- 6.32 L'esame finale non si considera superato se il/la candidato/a
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo validi motivi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo validi motivi;
 - d) deve essere escluso/a dallo stesso.
- 6.33 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.34 La commissione GQ rilascia a ogni candidato/a un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) i voti delle singole parti d'esame e il voto complessivo;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei mezzi d'impugnazione nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.4 Ripetizione

- 6.41 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.42 La ripetizione riguarderà unicamente le parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su richiesta della commissione GQ dall'UFFT e reca le firme del/la direttore/direttrice dell'UFFT e del/la presidente della commissione GQ.

7.12 I/le titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a fregiarsi del seguente titolo protetto:

- Fachmann/Fachfrau öffentlicher Verkehr mit eidgenössischem Fachausweis
- Spécialiste en transports publics avec brevet fédéral
- Specialista dei trasporti pubblici con attestato professionale federale

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Public Transport Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nomi dei/delle titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT si può presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Mezzi d'impugnazione

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del/la ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'UTP fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'UTP si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMANAZIONE

Berna, 18.02.2011

Unione dei trasporti pubblici UTP

P. Vollmer
Direttore

T. Aebischer
Presidente della commissione GQ

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **21 MAR 2011**

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La direttrice

Prof. ssa Dott.ssa Ursula Renold